

Tribunale di Mondovì 8 aprile 2009 – Pres. Masante – Rel. Natalia Fiorello.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

**Separazione coniugi – Ordinanze relative ai provvedimenti presidenziali – Natura cautelare – Esclusione – Reclamo al collegio – Inammissibilità.**

*Le ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separazione dei coniugi sulle questioni che hanno formato oggetto dei provvedimenti presidenziali di cui all'art. 708 codice di procedura civile, non hanno natura cautelare e non sono pertanto reclamabili avanti al collegio. Detti provvedimenti hanno infatti natura anticipatoria della decisione resa con la sentenza ed hanno ad oggetto rapporti che, per la loro rilevanza, devono essere valutati in corso di causa senza indugio ed indipendentemente dal pericolo nel ritardo. (fb)*

ORDINANZA

# IL CASO.it

rilevato che con reclamo al collegio ex art 669 \13 cpc B. R. ha chiesto la revoca dell'ordinanza emessa il 27.11.2008 con la quale il giudice istruttore, nel procedimento di separazione giudiziale B. - T., ha ritenuto l'insussistenza di motivi per revocare o modificare il provvedimento 13.4.2007 con cui la Corte di Appello di Torino -adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale ai sensi dell'art 708 4° comma cpc- ha riconosciuto alla sig.ra T. assegno di mantenimento a carico del marito; che la convenuta si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e deducendo comunque l'insussistenza di fatti nuovi che legittimino la revoca o la modifica del provvedimento della Corte di Appello,

ritenuto che è oggetto di ampia discussione e di articolate soluzioni la questione inerente la natura, cautelare o meno, delle ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separazione sulle questione già oggetto dei provvedimenti presidenziali, oggi reclamabili alla Corte di Appello -art 708 4° comma cpc-, e conseguentemente degli strumenti processuali utilizzabili dalle parti per ottenere la modifica o la revoca delle suddette ordinanze: da un lato infatti è stata negato la natura cautelare di tali ordinanze e quindi la loro reclamabilità ai sensi dell'art 669\13 cpc sul presupposto che il nuovo testo dell'art 710 cpc consente al giudice istruttore di modificare-revocare l'ordinanza anche nel caso in cui non si siano verificati mutamenti delle circostanze (cfr T.Roma 8.1.2004, T.Trani 24.5.2005 citati da Corte di Appello di Napoli 5.3.2007 sez I), dall'altro lato taluni Tribunali (Genova-provvedimento 22.11.2004), invece, pur negando la natura cautelare del provvedimento, hanno ammesso il reclamo ex art 669\13 cpc (cfr C.appello Napoli già citata);

ritenuto che il collegio intende optare per la soluzione ermeneutica che nega la natura cautelare del provvedimento del giudice istruttore sul presupposto che esso ha natura anticipatoria rispetto alla decisione resa poi con la sentenza in quanto disciplina rapporti (patrimoniali tra i coniugi, di affidamento della prole) che devono essere valutati, per la loro rilevanza, senza indugio in corso di causa, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo di pregiudizio degli effetti futuri della sentenza, tant'è che l'art 189 disp att cpc prevede espressamente l'ultrattività dei suddetti provvedimenti in caso di estinzione del giudizio;

considerato ancora che nel caso in esame, sotto un profilo sostanziale, la parte chiede la modifica- revoca del provvedimento della Corte di Appello, in quanto il giudice istruttore nella ordinanza impugnata si è limitato ad affermare che non sussistono ragioni per modificare quel provvedimento, cosicché un eventuale intervento del Tribunale-giudice di primo grado- su un provvedimento della Corte di Appello quale organo di seconda istanza, determinerebbe una modifica di un provvedimento del giudice di grado superiore da parte del giudice di grado inferiore, sovrapponendosi così provvedimento a provvedimento e generando un contenzioso infinito tra le parti

P.Q.M.

respinge il reclamo.  
Spese al definitivo  
Mondovì 8.4.2009